

## **Emergenza Covid-19 ♦ Update/15 ♦ 23.03.2020**



**⇒ In evidenza: Nuovo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, chiusura delle attività produttive non essenziali e attività funzionali alle filiere operative. Note a chiarimento.**



### **♦ D.P.C.M. 22.03.2020: alcuni chiarimenti e precisazioni sulle chiusure.**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020, il DPCM di cui avevano dato notizia nel nostro Update n.14 di ieri. Il decreto individua "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Ci sono stati chiesti e forniamo alcuni chiarimenti riguardo a:

- ▶ CODICI ATECO: ATTIVITA' ESSENZIALI E FUNZIONALI ALLA FILIERA
- ▶ RIGOROSA OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER CHI OPERA
- ▶ SPOSTAMENTO DEI LAVORATORI DA UN COMUNE ALL'ALTRO
- ▶ DILAZIONE DEI TERMINI PRECEDENTEMENTE PREVISTI
- ▶ FAC-SIMILE COMUNICAZIONE PER LA PREFETTURA E MODALITA' DI INVIO [Al.1]

### **♦ Emergenza Coronavirus: i riferimenti per le aziende che vogliono offrire aiuti tramite Invitalia.**

Il Ministero rende noto che in relazione all'emergenza Coronavirus, diverse aziende hanno contattato Invitalia per offrire aiuto alle aree del Paese più colpite dal contagio. I riferimenti per inviare le richieste.

### **⇒ Nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti.**

Publicato nella giornata oggi il nuovo modulo di autocertificazione degli spostamenti, aggiornato a seguito del nuovo DPCM 22.03.2020 [Al.2].

## ◆ Emergenza Coronavirus/15: nuovi provvedimenti e chiarimenti ◆



*Publicato il D.P.C.M. 22 marzo 2020, da noi ieri anticipato, che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all'emergenza epidemiologica.*

*Le nuove misure sono efficaci a partire da oggi e fino al prossimo 3 aprile.*

*Il Decreto prevede la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, con alcune eccezioni e precisazioni che riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell'agroalimentare, individuati nell'allegato del Decreto (inviato sempre ieri) e basate su un elenco di codici ATECO. Poiché tante sono state le richieste di chiarimenti, facciamo il punto sugli aspetti che hanno sollevato maggiori dubbi. \_\_\_\_\_*

### ► D.P.C.M. 22.03.2020: alcuni chiarimenti e precisazioni sulle chiusure.

Il D.P.C.M. 22.03.2020 regola dunque, con nuove disposizioni, l'azione delle imprese dalla data odierna e **fino al 3 aprile p.v.**

### CODICI ATECO: ATTIVITA' ESSENZIALI E FUNZIONALI ALLA FILIERA

► Nello specifico potranno **proseguire la propria attività le imprese che possiedono un Codice Ateco tra quelli indicati nell'Allegato 1 del DPCM**, che abbiamo inviato ieri.

► Sembra coerente con lo spirito della norma intendere che **laddove sia indicato il codice Ateco generale, lo stesso comprenda anche tutti i relativi sottocodici, diversamente da quanto previsto laddove la norma indichi solo lo specifico sottocodice di riferimento.**

► Per tutte le restanti imprese non ricomprese nella classificazione Ateco, vi sono tre opzioni:

1. **qualora lavorino in filiera con aziende comprese nell'elenco Ateco di cui sopra o esercitino attività da ritenersi funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, potranno comunicare tale condizione alla Prefettura della propria Provincia o della Provincia ove è ubicato lo stabilimento [\*] (vedi in seguito contenuti della dichiarazione da inviare)**, motivando le ragioni della prosecuzione della loro attività, indicando le imprese e/o le Amministrazioni pubbliche per le quali lavorano e sono quindi essenziali; ricordiamo che, a norma di decreto, il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni oggettive. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

2. qualora svolgano attività con impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, potranno continuare l'attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva;
3. viceversa, avranno tempo fino al giorno 25 marzo p.v. (compreso) per smaltire le lavorazioni in magazzino con la forza lavoro necessaria, mettere la loro attività in sicurezza (chiusura, scollegamento impianti, spedizioni, depositi di eventuali materiali pericolosi ecc. ...). e poi sospendere l'attività fino al giorno 3 aprile p.v.

▶ Le attività oggetto di blocco possono proseguire l'attività, se questa viene svolta in modalità a distanza o agile.

### **RIGOROSA OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER CHI OPERA**

▶ Per tutte le aziende che potranno operare, si invita al rigoroso rispetto delle normative in tema di sicurezza Covid-19 sui luoghi di lavoro, che sono state ampiamente trattate nelle nostre informative precedenti.

▶ In particolare si fa riferimento al nostro Update n.11 del 16 Marzo scorso, di approfondimento del **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 Marzo scorso fra Governo e Parti Sociali**, dove sono stati individuati tutti i dispositivi e gli adempimenti da osservare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda e per gli esterni.

### **SPOSTAMENTO DEI LAVORATORI DA UN COMUNE ALL'ALTRO**

▶ Chiarito che Il Decreto del Ministro della Salute del 22.03.2020 prevede *“il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*. Pertanto, **per comprovate ragioni di lavoro, il trasferimento è possibile, ma si ricorda di portare con sé l'autocertificazione** che attesti i motivi dello spostamento.

▶ **Proprio nel momento in cui stiamo pubblicando questa informativa, è stata resa nota una nuova autocertificazione che alleghiamo [All.2]**

### **DILAZIONE DEI TERMINI PRECEDENTEMENTE PREVISTI**

▶ Tutte le disposizioni previste dal DPCM 11.03.2020 e dal Decreto del Ministro della Salute del 20.03.2020 precedentemente in vigore fino al 25 Marzo, **vengono prorogate e uniformate alla scadenza del 3 Aprile 2020.**

## **[\*] FAC-SIMILE COMUNICAZIONE PER LA PREFETTURA E MODALITA' DI INVIO**

▶ **Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 22.03.2020, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, **dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata della Prefettura della Provincia dove è ubicato lo Stabilimento interessato** [\*], a cura del legale rappresentante dell'azienda interessata.

▶ Nell'oggetto della PEC va indicato **“DPCM 22 Marzo 2020 - Comunicazione attività”** e deve essere completa delle seguenti informazioni:

- **sede dello stabilimento;**
- **tipologia di attività;**
- **imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.**

▶ **Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo**, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall'interruzione dell'attività.

▶ Richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività dovrà essere presentata, invece, dai legali rappresentanti delle **attività dell'industria dell'aerospazio e delle difesa**, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.

▶ **Per le attività già espressamente autorizzate dall'art. 1, lett. a) del DPCM non è necessario compiere alcun adempimento formale.**

▶ **Alleghiamo un fac-simile di comunicazione in word [All.1]**, in modo tale che ciascuno la possa personalizzare in base alle proprie esigenze. Nel fac-simile sono indicate tutte e tre le fattispecie per le quali si può inviare la comunicazione e quindi occorrerà eliminare le due che non interessano.

---

[\*] Gli indirizzi PEC delle Prefetture sono uniformati su questo format:

ad esempio Prefettura Forlì-Cesena: [protocollo.preffc@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffc@pec.interno.it)

*Sarà sufficiente modificare la sigla della provincia per ottenere la PEC che serve.*

► **Emergenza Coronavirus: i riferimenti per le aziende che vogliono offrire aiuti tramite Invitalia.**



**Invitalia** è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. **Domenico Arcuri**, che ne è l'Amministratore Delegato, è stato nominato lo scorso 18 Marzo **“Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica COVID-19”**.

Il Ministero rende noto che **in relazione all'emergenza Coronavirus, diverse aziende hanno contattato Invitalia per offrire aiuto alle aree del Paese più colpite dal contagio.** Per questo motivo l'Agenzia mette a disposizione l'indirizzo email

[emergenzacoronavirus@invitalia.it](mailto:emergenzacoronavirus@invitalia.it)

al quale le imprese possono segnalare la loro disponibilità a fornire prodotti o servizi utili a fronteggiare l'emergenza Covid.

Viene precisato che ogni proposta di aiuto deve indicare chiaramente:

- cosa viene offerto
- in quali quantità
- in che tempi.

È inoltre importante specificare i nominativi e i contatti delle persone a cui fare riferimento. \_\_\_\_\_



	<p><b>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a></b></p>
<p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>